

UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n.39 del 26.04.2018

OGGETTO: Assegno nucleo familiare.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra A.Q. di Cervesina per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;

Richiamate le vigenti disposizioni di legge:

- l'art.65 legge 448/98 e successive modificazioni, di istituzione dell'assegno;
- l'art.13 legge 97/2013 che ha esteso il diritto dell'assegno ai "cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti da lungo periodo, nonché da famigliari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ce siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05.12.2013: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ed in particolare l'art.13 "Revisione delle soglie", che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per l'attribuzione dell'assegno, e l'art.14 "Disposizioni transitorie finali", che ha regolato la data di decorrenza e validità dell'indicatore ISEE;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 07.11.2014, con il quale è stato approvato il modello dell'attestazione ISEE;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.363 del 29.12.2015, di "Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell'ISEE e delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.P.C.M. 05.12.2013, n.159" e successive variazioni ed integrazioni;
- il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla G.U. n.47 del 25.02.2017, di "Rivalutazione, per l'anno 2017, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità" con il quale è stato stabilito che restano fermi, per l'anno 2017, la misura e i requisiti economici dei predetti assegni in vigore negli anni 2015 e 2016, come già previsti dal comunicato n.70 del 25.03.2015, quindi: il limite ISEE per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare pari ad € 8.555,99 e l'importo dell'assegno mensile pari ad € 141,30 (se spettano nella misura intera);

Rilevato che la richiedente è in possesso di attestazione ISEE, valida per la richiesta della prestazione in oggetto in quanto rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013;

Considerato quanto previsto all'art.13, comma 2, del D.P.C.M. n.159/2013 in merito alla verifica dei valori ISE del beneficiario per la corresponsione dell'assegno mensile per intero (€ 141,30) o ridotto e per importi annui non inferiori ad € 10,33;

Dato atto che i valori economici ed i parametri di riferimento del nucleo familiare della richiedente corrispondono alla normativa prevista;

D E T E R M I N A

In base alle norme ed alle motivazioni di cui in premessa:

- di concedere alla richiedente Sig.ra A.Q., per l'anno in corso, l'assegno per il nucleo familiare di cui alla normativa in premessa, per l'importo complessivo di € 1.857,05, come da distinta n.201800300087 allegata alla presente;
- di comunicare all'INPS, secondo le specifiche procedure individuate dal medesimo istituto, la concessione dell'assegno a favore della beneficiaria, per le successive procedure di erogazione in capo all'INPS stesso;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per questo ente;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Pinto

